Prestazioni – Indennità di mobilità – Svolgimento attività lavorativa come presidente società per azioni – Cessazione stato bisogno – Esclusione diritto.

Prestazioni – Indennità mobilità – Liquidazione *una tantum* – finalità.

Corte di Cassazione – 16.4.2018 n. 9321 – Pres. Berrino – Rel. Calafiore – INPS (Avv.ti Triolo, Stumpo, De Rose, Coretti) – A.G. (Avv. Cimino).

Lo svolgimento dell'attività retribuita di presidente di una società per azioni seppure a partecipazione pubblica, fa cessare lo stato di bisogno connesso alla disoccupazione involontaria e pertanto comporta il venir meno del diritto alla indennità di mobilità.

L'erogazione in unica soluzione ed in via anticipata dei vari ratei dell'indennità di mobilità non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione, perdendo la connotazione di prestazione di sicurezza sociale, per assumere la natura di contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavorare in mobilità svolgere in proprio (ovvero associandosi a una cooperativa). Data la sua specialità non costituisce principio generale, per cui va esclusa la compatibilità della percezione dell'indennità in esame con lo svolgimento di lavoro autonomo.

- FATTO 1. Con sentenza n. 1250 del 2011, la Corte d'appello di Torino ha respinto l'appello proposto dall'INPS contro la sentenza resa dal Tribunale di Novara che aveva accolto, per i soli periodi in cui non erano state espletate attività remunerate, la domanda di G. A. tesa ad ottenere la corresponsione dell'indennità di mobilità e l'accredito della contribuzione figurativa, negati dall'INPS a decorrere dal 5 ottobre 2006, in ragione dell'espletamento dell'attività di presidente del consiglio di amministrazione di ASSA s.p.a. (società partecipata dal Comune di Novara) svolta dallo stesso A. a seguito dell' elezione dello stesso a consigliere comunale.
- 2. La Corte territoriale ha ritenuto che l'art. 9 comma sesto lett. a) della legge n. 223 del 1991 come interpretato da questa Corte- preveda la cancellazione dalle liste solo in dipendenza di assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato, mentre non vi è tale conseguenza nell'ipotesi in cui il lavoratore intraprenda un'attività di lavoro autonomo ed anzi in tal caso è prevista la corresponsione anticipata di siffatta indennità con successiva cancellazione dalle liste.
- 3. Contro la sentenza l'INPS propone ricorso per cassazione, sostenuto da un unico articolato motivo illustrato da memoria. G. A. resiste con controricorso.
- DIRITTO 1. Con l'unico motivo di ricorso l'Inps denuncia la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 7 commi nove e dodici, L. n. 223 del 1991, 77 del R.D.L. n. 1827 del 1935, 52 e ss. del R.D. n. 2270 del 1924 e 4 D.Lgs. n. 181 del 2000, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Lamenta che l'assunto da cui muove la Corte d'appello, secondo cui sussisterebbe una lacuna normativa nella disciplina speciale dell'indennità di mobilità, è infondato alla luce della decisione di questa Corte di cassazione, a Sezioni Unite, 6 dicembre 2002, n. 17389, secondo cui il richiamo contenuto nella cit. L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 12, alle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, deve intendersi non già come un mero rinvio a tale disciplina, in quanto applicabile, bensì come un inserimento a tutti gli effetti formali e sostanziali della stessa nella L. n. 223 del 1991, con la conseguenza che le norme in tema di disoccupazione involontaria possono intervenire solo se ed in quanto le fattispecie non siano già regolate dalla stessa legge del 1991.
- 2. Inoltre, rileva il ricorrente che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Cass. n. 6463 del 2004 (1)) citata dalla sentenza impugnata ha espresso il principio secondo il quale pur essendo possibile l'erogazione dell'indennità di mobilità nel corso dell'espletamento di una attività

autonoma va rispettata la condizione che non si superi una certa soglia di reddito in ragione della riconducibilità della prestazione al genere comune dell'assicurazione contro la disoccupazione ed alle norme contenute nel relativo sistema (R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 77, convertito in L. n. 1155 del 1936 e R.D. 7 dicembre 1924, n. 2270, art. 52 e segg.).

3. Il motivo è fondato alla luce dei principi espressi dalla sentenza di questa Corte del 14 agosto 2004, n. 15890, cui hanno fatto seguito più recentemente Cass. nn. 20827 del 2014, 20826 del 2014; 20520 del 2015 e 2497 del 2018, dai quali non vi è ragione di discostarsi.

Dall'orientamento ora citato si sono tratte indicazioni sistematiche nel senso che:

- il trattamento di mobilità, di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 7, riconosciuto in favore dei lavoratori dipendenti di imprese rientranti nel campo di applicazione dell'integrazione salariale straordinaria che, in possesso di una determinata anzianità aziendale, si trovino ad essere disoccupati in conseguenza dell'impossibilità da parte dell'impresa, che si sia avvalsa dell'intervento straordinario delle Cassa integrazione guadagni, di reimpiegare tutti i lavoratori sospesi, ovvero siano stati licenziati, indipendentemente dall'intervento di integrazione salariale, per riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione (art. 7, comma 8, L. cit.) ed è erogata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), con il concorso finanziario del datore di lavoro;
- la legge n. 223 del 1991, artt. 7, 8 e 9, disciplina l'istituto dell'indennità di mobilità, spettante ai lavoratori collocati in mobilità ed iscritti nelle apposite liste di cui all'art. 6, presso le quali i medesimi lavoratori vengono iscritti e cancellati a seconda che si tratti di cancellazioni per così dire sanzionatorie (art. 9, comma 1) o di cancellazioni c.d. fisiologiche (art. 9, sesto comma) (Cass., 1 settembre 2003, n. 12757);
- tali norme non si sono occupate espressamente della compatibilità della indennità con lo svolgimento di altre attività subordinate od autonome (e della cumulabilità della indennità con i redditi provenienti da questa attività), se non in determinati casi: 1) per stabilire la sospensione della indennità per le giornate di lavoro svolte dai lavoratori assunti a tempo parziale o a tempo determinato (art. 8, comma 7); 2) per stabilire la corresponsione di un assegno integrativo mensile, per un periodo complessivo massimo di dodici mesi, per i lavoratori che abbiano accettato un lavoro inquadrato in un livello retributivo inferiore (art. 9, comma 5); 3) per stabilire il diritto, per i lavoratori di cui all'art. 7, comma 6, che svolgano attività di lavoro subordinato od autonomo, di cumulare l'indennità di mobilità con il reddito derivante da tali attività, entro il limite della retribuzione spettante al momento della messa in mobilità (art. 9, comma 9) (per quest'ultima ipotesi, v. Cass., 9 agosto 2005, n. 16762 (2));
- emerge, dalle citate disposizioni, che la permanente iscrizione nelle liste non si lega, necessariamente, al diritto a percepire l'indennità di mobilità (in tal senso, v. pure Cass., 1 aprile 2004, n. 6463 (1)) e che l'art. 7, comma 5, il quale, nel prevedere la possibilità per il lavoratore che intenda intraprendere un'attività autonoma o associarsi in cooperativa, di richiedere la corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità, nella misura di cui al primo e secondo comma della stessa disposizione, detraendone il numero di mensilità già godute, non riconosce implicitamente la compatibilità tra il diritto alla indennità e lo svolgimento di lavoro autonomo, giacché la diversa interpretazione, sostenuta anche nella sentenza impugnata, non tiene conto dell'effettiva ratio della disposizione di cui all'art. 7, comma 5 L. cit. e trascura di considerare il richiamo contenuto nell'art. 7, comma 12, L. cit., a norma del quale l'indennità di mobilità è regolata dalla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto applicabile, nonché dalle disposizioni di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 37.
- 4. Questa Corte si è già espressa circa le finalità perseguite dall'art. 7, comma 5, le quali devono ravvisarsi nello scopo di indirizzare ed incentivare il disoccupato in mobilità verso attività autonome, al fine di ridurre la pressione sul mercato del lavoro subordinato, risolvendosi in un contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità svolgerà in proprio" (cfr., *ex plurimis*, Cass., 18 settembre 2007, n. 19338 (3); Cass., 21

luglio 2004, n. 13562; Cass., 28 gennaio 2004, n. 1587 (4); Cass., 10 settembre 2003, n. 13272; Cass., 20 giugno 2002, n. 9007; e da ultimo, Cass., 25 maggio 2010, n. 12746 (5)).

- 5. In sostanza, secondo la riferita, condivisibile giurisprudenza l'erogazione in un'unica soluzione ed in via anticipata dei vari ratei dell'indennità non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione, cosicché l'indennità perde la connotazione tipica che le è propria di prestazione di sicurezza sociale, per assumere la natura di contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità svolgerà in proprio (ovvero associandosi a una cooperativa) nell'obiettivo perseguito dalla citata disposizione legislativa (configurante un'ipotesi tipica di legislazione promozionale) di creare i presupposti affinché nuovi soggetti assumano l'iniziativa di attività di natura imprenditoriale o professionale riducendo, in tal modo, l'eventualità di un intervento del sistema previdenziale in forma meramente assistenzialistica e, sotto altro profilo, sollecitando una partecipazione "attiva" da parte del lavoratore nella ricerca di una nuova occupazione (cfr., *ex plurimis*, Cass., 20 giugno 2002, n. 9007).
- 6. Dato il carattere di specialità della citata previsione non è consentito farne applicazione al di fuori dei casi in essa previsti non trattandosi di un principio generale, per cui va esclusa la compatibilità della percezione dell'indennità in esame con lo svolgimento di lavoro autonomo.
- 7. Inoltre, alla luce dell'art. 7, comma 12, L. cit., deve rammentarsi che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza del 6 dicembre 2002, n. 17389 hanno chiarito che il richiamo al testo della normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, dimostra che la medesima deve considerarsi inserita a tutti gli effetti formali e sostanziali nella nuova norma istitutiva dell'indennità di mobilità, con la conseguenza che, più che di "rinvio" da una norma ad un'altra, deve parlarsi di applicazione diretta di una norma nel suo effettivo contesto letterale e sostanziale, avente per contenuto tutta la disciplina idonea a regolare l'indennità di mobilità. Posto che l'indennità di disoccupazione e l'indennità di mobilità presentano, nella finalità e nella struttura, evidenti analogie, rientrando entrambe nel più ampio *genus* degli ammortizzatori sociali contro lo stato di bisogno dovuto alla disoccupazione (v. Corte Cost, 9 giugno 2000, n. 184 (6), Corte Cost., 19 luglio 2011, n. 234 (7)).
- 8. Dunque, la disciplina della compatibilità e cumulabilità della indennità di mobilità con lo svolgimento di attività lavorativa subordinata od autonoma, al di fuori delle limitate, e speciali, ipotesi normative sopra evidenziate, deve essere ricercata giusta la chiara previsione dell'art. 7, comma 12, secondo cui: "L'indennità prevista dal presente articolo è regolata dalla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto applicabile, nonché dalle disposizioni di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 37" nei principi fissati in linea generale dal R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 77 (sul "controllo della disoccupazione") e, in dettaglio, dal R.D. 7 dicembre 1924, n. 2270, art. 52 e segg., i quali, *ratione temporis*, sanciscono la cessazione del godimento della indennità di disoccupazione nel caso in cui l'assicurato abbia trovato una nuova occupazione, o la sospensione della stessa in caso di svolgimento di lavori precari che non superino una determinata durata; con la conseguenza, trattane dalla giurisprudenza di questa Corte (vedi, in particolare, Cass., 14 agosto 2004, n. 15890, 1 settembre 2003, n. 12757) che anche lo svolgimento di un'attività lavorativa autonoma, suscettibile di redditività, fa cessare lo stato di bisogno connesso alla disoccupazione involontaria e comporta il venir meno tanto del diritto all'indennità di disoccupazione quanto del diritto all'indennità di mobilità.
- 9. L'attività di cui si discute nel caso controverso, quella di presidente del consiglio di amministrazione di una s.p.a. seppure a partecipazione pubblica, è stata remunerata con un reddito mensile di Euro 2583,33 (superiore alla soglia prevista dall'art. 4 del D.Lgs. n. 161 del 2000) e costituisce attività che per essere prestata nell'esercizio della propria funzione da organo di amministrazione della società non può che immedesimarsi nell'attività economica della società medesima, perdendo i caratteri della personalità (così Cass. SS.UU. n.1545 del 2017, superando le diverse ricostruzioni della natura della relazione giuridica esistente tra amministratori e società per azioni); l'attività di cui si discute, peraltro, è certamente soggetta all'obbligo di iscrizione nella

gestione separata ex art. 2, comma 26 della L. n. 335 del 1995 e, qualora il socio amministratore partecipi personalmente al lavoro aziendale, è anche soggetta all'obbligo di ulteriore iscrizione presso la gestione commercianti (da ultimo vd. Cass. n. 8613 del 2017) e l'ordinamento previdenziale non consente (vedi Cass. 18 gennaio 2012, n. 9205) di cumulare contribuzione effettiva (nella specie connessa all'attività di amministratore di società) e figurativa (nella specie quella da accreditare, secondo la L. n. 223 del 1991, per i periodi di godimento dell'indennità di mobilità).

10. La norma contenuta nella L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 5, in conclusione, data la sua specialità non costituisce principio generale e persegue la finalità di indirizzare ed incentivare il disoccupato in mobilità verso attività autonome, al fine di ridurre la pressione sul mercato del lavoro subordinato e l'indennità di mobilità assume la funzione di un contributo finanziario destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità svolgerà in proprio, perdendo la sua connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale.

Lo svolgimento di un'attività lavorativa autonoma, come, nella specie, quella di amministratore di società per azioni, produttiva di redditività, fa cessare lo stato di bisogno connesso alla disoccupazione involontaria e comporta il venir meno tanto del diritto all'indennità di disoccupazione quanto del diritto all'indennità di mobilità.

- 11. Alla luce di queste considerazioni, il ricorso deve essere accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da G. A..
- 12. Il consolidarsi dell'orientamento sopra richiamato in epoca successiva alla proposizione del ricorso, anche di primo grado, giustifica la compensazione delle spese dell'intero processo.

(Omissis)

⁽¹⁾ V. in q. Riv., 2004, p.825

⁽²⁾ V. in q. Riv., 2005, p.431

⁽³⁾ V. in q. Riv., 2007, p.938

⁽⁴⁾ V. in q. Riv., 2004, p.844

⁽⁵⁾ V. in q. Riv., 2010, p.338

⁽⁶⁾ V. in q. Riv., 2000, p.733

⁽⁷⁾ V. in q. Riv., 2011, p.129